

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ATC SPA in
ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA
AI SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUIES C.C.**

* * * *

La presente relazione dell'organo amministrativo è redatta in attuazione di quanto previsto dall'art. 2501 – quinquies del Codice Civile, e riguarda il progetto di fusione per incorporazione di ATC SPA in ATC Mobilità e Parcheggi SPA, redatto in attuazione degli indirizzi già deliberati dagli Enti azionisti di riferimento delle società partecipanti alla fusione e costituisce un elemento essenziale del più complessivo progetto di riorganizzazione delle aziende della mobilità e della sosta, deliberato dagli stessi azionisti; agli atti in oggetto si fa riferimento per quanto riguarda presupposti ed obiettivi di carattere generale dell'operazione.

Per quanto concerne invece gli obiettivi più specificamente gestionali, attraverso l'integrazione societaria di ATC MP ed ATC SPA si aprono sia nuove opportunità di crescita relativamente al core business della società entrando nella compagine sociale 26 Comuni per i quali potrebbe essere ipotizzabile la gestione in house dei parcheggi, sia nuove opportunità legate al Trasporto Pubblico Locale relativamente alla gestione dell'affidamento e del controllo sia tecnico che amministrativo del Servizio, attività fino ad oggi gestite dall'Ente Provincia.

Pertanto, la proposta contenuta nel progetto di fusione trova giustificazione, dal punto di vista strategico generale, in relazione alle funzioni e agli obiettivi degli enti azionisti, e dal punto di vista gestionale per le singole società interessate, nelle motivazioni sinteticamente sopra riportate.

Per quanto concerne invece l'illustrazione dei criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni delle società partecipanti alla fusione, secondo quanto previsto dai commi 1) e 2) dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, si fa espresso riferimento all'allegato 1) del progetto di fusione nel quale vengono riportati i criteri di determinazione del rapporto di cambio medesimo, in conformità ed

aderenza a quanto previsto nel progetto di fusione, che si richiama qui integralmente, quale parte essenziale della presente relazione, per ogni occorrenza informativa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 2501-sexies del Codice Civile le società partecipanti alla fusione hanno congiuntamente richiesto ed ottenuto la nomina di due esperti al fine della successiva redazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni; gli esperti hanno proceduto all'effettuazione delle necessarie verifiche, richiedendo ed ottenendo tutti i documenti necessari dalle Società; come previsto dall'art. 2501 – quinquies del Codice Civile, si segnala che nella determinazione del valore di concambio non sono state riscontrate particolari difficoltà di valutazione, se non quelle naturalmente connesse ad una tematica complessa quale la valutazione economica di complessi aziendali, nello specifico operanti in un comparto pubblico soggetto a significativi mutamenti normativi e di contesto complessivo.